



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

STATUTO

- DENOMINAZIONE E SEDE -

Articolo 1 - Costituzione e sede.

E' costituita l'Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O.), sindacato nazionale di categoria, con sede presso il domicilio del presidente nazionale pro-tempore.

L' A.I.O. è membro fondatore della F.O.I. (Federazione Odontoiatrica Italiana).

L'associazione è retta dal presente statuto, dal regolamento e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 2 - Carattere.

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Previa delibera dell'assemblea nazionale, l'A.I.O. potrà collaborare con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e costituire organi di intesa con associazioni nazionali di altre categorie mediche, sanitarie, tecniche e professionali, mantenendo la più completa indipendenza.

Articolo 3 - Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi.

L'associazione ha lo scopo di promuovere: la tutela previdenziale ed assistenziale degli iscritti, la partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano la categoria, l'aggiornamento culturale, sindacale e professionale dei soci; la diffusione e la valorizzazione nella società della stomatologia, dell'odontoiatria e protesi dentaria; la collaborazione scientifica e culturale con istituti ed associazioni similari; la tutela degli interessi della categoria e dell'associazione rappresentandole ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni ambito giurisdizionale; la pubblicazione di una rivista-bollettino e degli atti di convegni, seminari, studi e ricerche.

Articolo 4bis - ECM.

L'associazione promuove, organizza, gestisce eventi formativi rivolti agli operatori sanitari in genere ed in particolare ad odontoiatri, medici chirurghi, ed igienisti, onde permetterne l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Tali eventi sono mirati a consentire l'acquisizione di crediti formativi da parte dei suddetti operatori e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, del D.L. 229/99, secondo quanto previsto in tema di ECM. Per alcune tematiche di carattere tecnico è prevista la partecipazione degli odontotecnici, benché non siano operatori sanitari ma fabbricanti di dispositivi medici su misura, anche per consentire un miglioramento nel trasferimento di informazioni tra la componente clinica e quella di laboratorio.

Articolo 5 - Organizzazione territoriale.

L'associazione si articola perifericamente in sezioni provinciali.

La sezione provinciale è istituita al raggiungimento di dieci soci effettivi.

Qualora il numero minimo richiesto non sia raggiunto si può costituire, con le stesse modalità, una sezione interprovinciale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

In ogni regione le sezioni provinciali si coordinano e si rapportano tra di loro con il Consiglio Regionale, con l'eccezione delle province a Statuto Speciale e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in cui coincidono le competenze.

- S O C I -

Articolo 6 - Requisiti.

Sono soci effettivi tutti coloro che esercitano legalmente la professione di odontoiatra, in modo esclusivo.

Sono soci aggregati gli iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia; sono altresì soci aggregati i neolaureati in Odontoiatria e protesi Dentaria fino al quarto anno solare dopo la laurea.

Sono soci onorari gli studiosi e persone che per singolari benemeritenze siano degni di particolari riconoscimenti, che abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia.

Articolo 7 - Ammissione.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La domanda si presenta alla sezione provinciale del luogo ove il richiedente è iscritto all'albo professionale, con deroga per coloro che esercitano prevalentemente la professione in altra provincia o frequentino corsi di studio in sedi diverse.

Se la sezione provinciale non è costituita, la domanda si presenta alla Presidenza Nazionale dell'A.I.O.

L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata, nel primo caso, dal consiglio direttivo provinciale e, nel secondo caso, dal consiglio di presidenza.

Articolo 8 - Doveri.

L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello statuto e regolamento dell'A.I.O.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dalla qualità di socio.

Inoltre, i soci che partecipano quali conferenzieri alle attività culturali dell'associazione e quelli che ricoprono cariche sociali hanno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute, regolarmente documentate.

Articolo 9 - Perdita della qualità

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno;
- b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione all'associazione, per altri motivi che comportino incompatibilità.

Articolo 10 - Diritto di voto.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, iscritti all'associazione da sei mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, siano essi iscritti ad una sezione provinciale o alla sede nazionale, in mancanza della sede provinciale.

Possono essere eletti alle cariche sociali e quali delegati alle assemblee nazionali esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale con anzianità di iscrizione all'associazione di almeno sei mesi.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Se la morosità nel pagamento della quota sociale è accertata successivamente all'avvenuta elezione, l'eletto decade automaticamente dalla carica sociale e dalla qualifica di socio. Perdono il diritto di voto anche i soci che hanno in corso procedimenti disciplinari.

- ORGANI NAZIONALI -

Articolo 11 - Organi nazionali.

Gli organi nazionali dell'associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Delegati (art. 12);
- il Presidente Nazionale (art. 19);
- il Consiglio di Presidenza (art. 21);
- il Tesoriere Nazionale (art. 24);
- il Revisore Nazionale dei conti (art. 25);
- il Segretario Nazionale (art. 26);
- il Segretario Culturale Nazionale (art. 26bis);
- il Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 27);
- il Responsabile Pubbliche Relazioni (art. 28bis).

Il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed il Segretario Nazionale non possono assumere alcuna carica a livello provinciale.

- Assemblea nazionale -

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea e diritto di voto.

E' costituita dai soci delegati dalle sezioni provinciali A.I.O. in regola con il pagamento della quota sociale, iscritti all'associazione da almeno sei mesi.

Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati eletti dalle sedi provinciali.

Possono partecipare all'assemblea nazionale dei delegati, con diritto di voto unitario, i soci effettivi non appartenenti ad una sede periferica ed iscritti alla sede nazionale ai sensi dell'articolo 7.

Partecipa pure con diritto di voto il presidente o un membro del comitato esecutivo dell'Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria.

Articolo 13 - Compiti.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a - discute ed approva le linee di politica sindacale, sociale e culturale dell'Associazione;
- b - elegge il presidente nazionale, il segretario nazionale, il tesoriere nazionale, i componenti del consiglio di presidenza, i probiviri ed il revisore dei conti;
- c - approva il consuntivo ed il bilancio preventivo e la relazione del presidente nazionale;
- d - fissa la quota sociale nazionale;
- e - delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'A.I.O., designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

L'assemblea in sede straordinaria:

- f - delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- g - delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- h - delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- i - delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di presidenza.

In caso di scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea nazionale dei delegati con una maggioranza di delegati presenti che rappresenti almeno i due terzi degli iscritti, il patrimonio sarà devoluto ad un'opera benefica da scegliersi da parte dell'assemblea nazionale stessa.

Articolo 14 - Convocazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario, il Presidente Nazionale o lo richieda la maggioranza dei componenti, il consiglio di presidenza o le assemblee provinciali che rappresentino almeno un terzo dei soci effettivi dell'A.I.O.

La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno sessanta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a quindici giorni purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Articolo 15 - Costituzione.

Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla verifica dei poteri dei delegati, ad opera del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale.

In sede ordinaria, l'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei delegati.

Articolo 16 - Deliberazioni.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Articolo 17 - Forma di votazione.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; vota a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza.

Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 18 - Elezioni.

In caso di elezioni alle cariche sociali, l'assemblea elegge il Presidente Nazionale, sei Consiglieri Nazionali, (il numero dei consiglieri nazionali è aumentato di due membri ogni duemila soci), il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale, cinque Proviviri effettivi, due Proviviri supplenti e un revisore dei conti.

- Presidente nazionale -

Articolo 19 - Compiti.

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione anche ai fini della costituzione in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, nonché l'assemblea ordinaria e quella straordinaria (sia provinciale che nazionale) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di presidenza;
- redige la relazione annuale dell'attività compiuta dall'associazione, che sottopone all'assemblea nazionale;
- sentito il Consiglio di Presidenza, nomina i direttori ed i redattori capo delle pubblicazioni curate dall'A.I.O. e su proposta di questi ultimi, nomina i membri dei comitati di redazione;
- sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il Segretario Culturale Nazionale.
- sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il responsabile Pubbliche Relazioni ed i suoi eventuali collaboratori.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Articolo 20 - Elezione.

Il presidente nazionale è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio di Presidenza), il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il Presidente Nazionale non può essere rieletto alla scadenza del proprio mandato.

Per potersi candidare alla carica di Presidente Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

- Consiglio di presidenza -

Articolo 21 - Compiti.

Il Consiglio di Presidenza:

- attua le decisioni dell'assemblea nazionale;
- deferisce al collegio dei Probiviri i rappresentanti dell'associazione che svolgono attività in contrasto con quella deliberata dagli organi statutari;
- nomina i soci onorari;
- procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- dichiara la decadenza per morosità dei soci effettivi non appartenenti a sezioni provinciali;
- nomina il commissario alla sezione provinciale;
- redige ed esamina le proposte di modifica dello statuto e del regolamento proposte dalle sezioni provinciali;
- delibera su eventuali modifiche da apportare al regolamento;
- convoca l'assemblea nazionale straordinaria dei delegati qualora non vi provveda il Presidente Nazionale dell'associazione entro trenta giorni;
- nomina il Presidente nazionale ricorrendo l'ipotesi dell'art. 20 del presente statuto.

Articolo 22 - Composizione.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dai Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.

I membri del consiglio di presidenza non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

I Consiglieri devono avere un'anzianità associativa di almeno due anni consecutivi ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi due anni.

Articolo 23 - Deliberazioni.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce o su richiesta motivata del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, l'immediato Past President Nazionale, il Revisore dei conti ed i Probiviri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

- Tesoriere nazionale -

Articolo 24 - Compiti.

Il Tesoriere Nazionale:



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- cura materialmente la gestione economica dell'associazione su tutto il territorio nazionale, in ossequio alle disposizioni del presente statuto e delle istruzioni impartitegli dal consiglio di presidenza;
- predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'associazione;
- controlla i bilanci delle sezioni provinciali avvalendosi, se del caso, dell'opera del revisore dei conti;
- entro il 31-3 di ogni anno segnala al consiglio di presidenza quali sezioni provinciali non abbiano trasmesso nei termini le aliquote di competenza della sede nazionale;
- entro il 31-3 segnala al consiglio di presidenza le eventuali situazioni di morosità dei soci, non appartenenti alle sedi provinciali;
- su mandato del consiglio di presidenza, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'A.I.O. nazionale;
- coordina la gestione amministrativa dei periodici;
- effettua la verifica dei poteri congiuntamente al Segretario Nazionale, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'assemblea nazionale.

Il Tesoriere dura in carica tre anni.

Per potersi candidare alla carica di Tesoriere Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni

- Revisore nazionale dei conti -

Articolo 25 - Compiti.

E' nominato dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.

Può essere un professionista esterno all'associazione oppure un socio effettivo, privo di altre cariche.

Ha il compito di esaminare il conto consuntivo dell'A.I.O. prima della presentazione all'assemblea nazionale e di eseguire periodiche revisioni, anche a livello locale.

In particolare, controlla:

- la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
- la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.

Per l'espletamento di tale compito, il revisore ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al conto consuntivo.

Il revisore redige una relazione di cui viene data lettura all'assemblea nazionale evidenziando la presenza di eventuali irregolarità amministrative-contabili.

- Segretario Nazionale -

Articolo 26 - Compiti.

Il Segretario coordina le attività dell'associazione per l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali; redige e firma i verbali delle adunanze; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare, avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con le altre associazioni che perseguano fini analoghi a quelli dell'A.I.O.; di trasmettere al Consiglio di Presidenza le proposte di modifica dello statuto e del regolamento trasmesse dalle sedi provinciali; di procedere alla verifica dei poteri dei delegati, unitamente al Tesoriere.

L'ufficio di segreteria è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo; custodisce i verbali e tutti i documenti dell'associazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Per potersi candidare alla carica di Segretario Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni

- Segretario Culturale Nazionale –

Articolo 26bis - Compiti.

Il Segretario Culturale Nazionale coordina l'attività culturale dell'Associazione Italiana Odontoiatri; svolge, in merito, ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza.

In particolare:

- costituisce il riferimento del consiglio di Presidenza nell'organizzazione del congresso nazionale o internazionale A.I.O.;
- mantiene contatti con altre associazioni a carattere culturale che perseguano fini analoghi a quelli dell'A.I.O.;
- mantiene contatti con studiosi e ricercatori, anche in materie diverse dall'odontoiatria, che concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-pratiche in campo odontoiatrico;

Il Segretario Culturale Nazionale decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo propone.

- Collegio nazionale dei probiviri -

Articolo 27 - Composizione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ed è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, e dura in carica tre anni.

L'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti assume la qualità di Presidente del collegio.

I membri del consiglio dei probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nazionale.

Articolo 28 - Compiti.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme del presente statuto, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'associazione compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare, decidendo inappellabilmente "ex bono et aequo" i seguenti provvedimenti:

- a) proscioglimento;
- b) avvertimento;
- c) sospensione temporanea;
- d) espulsione.

I provvedimenti disciplinari sono assunti a maggioranza dei presenti e sono comunicati al consiglio di presidenza.

- Responsabile Pubbliche Relazioni –

Articolo 28bis – Compiti:

- contribuisce a promuovere l'immagine dell'associazione verso l'esterno;
- collabora, nei suoi aspetti collaterali, nell'organizzazione di manifestazioni associative a rilevanza nazionale o internazionale;
- ha un ruolo consultivo nella fase creativa legata a progetti grafici, gadgets o simili.

Il Responsabile Pubbliche Relazioni può avvalersi di collaborazioni - non retribuite - interne ed esterne all'Associazione e decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo propone.

- ORGANIZZAZIONE PERIFERICA -



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Articolo 29 - Organi periferici.

Gli organi periferici sono la sezione provinciale ed il consiglio regionale.

Gli organi della sezione provinciale sono:

- l'Assemblea Provinciale (art. 30);
- il Presidente Provinciale (art. 35);
- il Consiglio Direttivo Provinciale (art. 37);
- il Tesoriere della sezione provinciale (art. 40);
- il Segretario Provinciale (art. 41).

Gli organi regionali sono:

- il Consiglio Regionale (art.41 ter)
- il Presidente Regionale (art.41 sextus)

- Assemblea provinciale -

Articolo 30 - Partecipazione all'assemblea.

L'assemblea provinciale è costituita dai soci effettivi della sezione provinciale A.I.O. in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 31 - Compiti.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a - elegge il Presidente Provinciale, il Consiglio Direttivo della sezione, nonché i delegati all'Assemblea Nazionale;
- b - approva la relazione del Presidente Provinciale sull'attività svolta dalla sezione nell'anno trascorso ed il programma annuale dell'anno in corso;
- c - discute ed approva il conto consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, presentati dal Consiglio Direttivo;
- d - stabilisce la quota di iscrizione annua, in misura non inferiore a quella fissata dall'assemblea nazionale dei delegati;

L'assemblea in sede straordinaria:

- e - delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo provinciale.

Articolo 32 - Convocazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno trenta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a dieci giorni purchè, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Articolo 33 - Costituzione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, è validamente costituita se il numero dei soci effettivi presenti sia superiore al numero dei componenti il consiglio direttivo provinciale.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci effettivi.

Nelle assemblee provinciali non è ammesso l'intervento per delega.

Articolo 34 - Deliberazioni e forma di violazione. Rinvio.

Per la validità delle deliberazioni e per la forma di violazione si applicano gli articoli 16 e 17 del presente statuto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- Presidente provinciale -

Articolo 35 - Compiti.

Il Presidente Provinciale:

- ha la rappresentanza legale della sezione provinciale A.I.O. anche ai fini della costituzione in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale e l'Assemblea Provinciale;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redige la relazione annuale sull'attività compiuta dalla sezione, che sottopone all'Assemblea.

Articolo 36 - Elezione.

Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal consiglio direttivo), il consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Provinciale più di due volte consecutive.

- Consiglio direttivo provinciale -

Articolo 37 - Compiti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale e di quella Provinciale;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- esprime un parere su ogni altro atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- indice l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- esamina le domande di iscrizione al fine di accoglierle e respingerle;
- procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- adotta i provvedimenti di cancellazione per morosità dei soci appartenenti a sezioni provinciali;
- deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che abbiano compiuto atti di infrazione alle norme del presente statuto, di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'associazione;
- nomina il Presidente Provinciale ricorrendo all'ipotesi di cui all'articolo 36 del presente statuto.

Articolo 38 - Composizione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero pari di membri.

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.

La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre associazioni odontoiatriche.

Articolo 39 - Deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Tesoriere provinciale -

Articolo 40 - Compiti.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica della sede provinciale e a tal fine:

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- predisporre la relazione di tesoreria;
- previo mandato del consiglio direttivo provinciale, apre, gestisce e chiude conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati alla sezione provinciale A.I.O.;
- entro il 28-2 trasmette al tesoriere nazionale le aliquote di pertinenza della sede nazionale;
- entro il 31-3 trasmette al tesoriere nazionale il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- entro il 31-3 segnala al consiglio direttivo le eventuali situazioni di morosità dei soci iscritti alla sezione;

- Segretario provinciale -

Articolo 41 - Compiti.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo; custodisce i verbali e tutti i documenti dell'associazione.

Inoltre, cura i reclami, sia ricevendoli che inoltrandoli all'organo indicato dal ricorrente, sia compiendo ogni altro adempimento in merito.

- Consiglio Regionale -

Articolo 41 bis - Scopo.

Scopo del Consiglio Regionale è agevolare gli interscambi tra i direttivi provinciali al fine di favorire e promuovere la nascita di nuove sezioni provinciali in quella regione.

Articolo 41 ter - Composizione.

Fanno parte del Consiglio Regionale i Presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali della regione.

Articolo 41 quartus - Compiti.

Il Consiglio Regionale:

- coordina la politica sindacale dell'associazione, in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali;
- elegge il Presidente Regionale.

Articolo 41 quintus - Deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente Regionale.

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.

- Presidente Regionale -

Articolo 41 sextus - Compiti.

Il Presidente Regionale:

- rappresenta l'associazione a livello regionale, in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali, presso le quali si accredita entro dieci giorni dalla elezione;
- convoca e presiede il Consiglio Regionale.

Articolo 41 septimus - Elezione.

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e dura in carica tre anni e comunque fino al successivo Consiglio Regionale appositamente convocato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Regionale), il Consiglio Regionale stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente Regionale che termini il mandato triennale.

Può essere eletto Presidente Regionale un Presidente Provinciale in carica o un Past-President Provinciale che sia ancora socio effettivo dell'associazione o un socio effettivo dell'associazione che faccia parte di uno dei Consigli Provinciali. Per poter essere eletto è necessaria un'anzianità associativa di almeno due anni, ed è necessario non esser stati soggetti a procedimenti disciplinari negli ultimi due anni. In casi eccezionali, il Presidente Nazionale, sentito il CDP, può concedere deroga scritta e motivata al requisito di anzianità associativa.

Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Regionale per più di due volte consecutive.

- PATRIMONIO -

Articolo 42 - Entrate.

I proventi della sede nazionale e delle sezioni provinciali sono di carattere ordinario (quota sociale provinciale annua) e straordinario (ogni altro eventuale contributo).

- REGOLAMENTO -

Articolo 43 - Regolamento.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del regolamento, che hanno efficacia statutaria.

Il regolamento precisa il funzionamento interno dell'associazione.